

Appunti di Economia

Società per azioni

<i>Introduzione alle “società di capitali”</i>	1
<i>Società per azioni (S.p.A.)</i>	2
Diritto di voto.....	3
Diritto agli utili ed al dividendo.....	4
Diritto di opzione.....	5
<i>Le azioni</i>	6
Azioni di risparmio	6
Azioni con prestazioni accessorie.....	7
Azioni privilegiate	8
Azioni di godimento.....	8
Trasferimento dei titoli azionari.....	9
<i>Obbligazioni</i>	9
Assemblea degli obbligazionisti e rappresentante comune.....	10
Obbligazioni convertibili in azioni	11
<i>Capitale sociale e sue variazioni</i>	11
Aumento del capitale sociale.....	12
Riduzione del capitale sociale.....	13

Introduzione alle “società di capitali”

Le **società di capitali** possono essere di tre tipi:

- *società per azioni;*
- *società in accomandita per azioni;*
- *società a responsabilità limitata.*

In una società di capitali, ha importanza la **quota di capitale** sottoscritta dal socio più che le sue qualità personali (come accade invece nelle *società di persone*). Di conseguenza, l'elemento caratteristico in queste società è la limitazione delle responsabilità dei soci all'ammontare del loro conferimento: oltre alla ripartizione del rischio già presente nelle società di persone, qui si aggiunge anche la limitazione del rischio ad un dato ammontare.

La disciplina legale delle società di capitali è alquanto minuziosa relativamente ai seguenti punti:

- struttura organizzativa (assemblea, consiglio di amministrazione o amministratore unico, collegio sindacale);
- ripartizione dei poteri tra i vari organi;
- tutela della integrità del capitale sociale nell'interesse dei creditori;
- costituzione ed eventuali modifiche dell'atto costitutivo;
- estinzione della società.

Una cosa importante è che a questo tipo di società viene espressamente riconosciuta la **personalità giuridica**, che viene ufficialmente acquisita all'atto dell'iscrizione nel **Registro delle Imprese**. In mancanza di iscrizione, la società praticamente non esiste, ossia non può porsi come autonomo centro di imputazione di diritti e obblighi. In altre parole ancora, una società per capitali non può definirsi irregolare prima dell'iscrizione, in quanto, per questo tipo sociale, l'iscrizione ha proprio efficacia costitutiva, per cui, in sua mancanza, la società non è giuridicamente esistente.

Società per azioni (S.p.A.)

Gli obiettivi tipici della **società per azioni** sono due: la limitazione del rischio di impresa e la mobilizzazione dei capitali. La società per azioni è senza dubbio la struttura sociale tipica delle società di capitali ed è particolarmente adatta alla costituzione di imprese di grandi dimensioni.

Una prima fondamentale caratteristica della società per azioni è l'incorporazione della quota di partecipazione del socio in un documento (liberamente trasferibile) che prende appunto il nome di **azione** (o **titolo azionario**) della società stessa. Questo documento consente la mobilizzazione di capitali di cui si diceva prima: infatti, è possibile cambiare rapidamente il tipo di investimento attraverso la vendita di azioni di una società e l'acquisto di azioni di un'altra società, senza però dover modificare l'atto costitutivo né dover richiedere il consenso di altri soci. In questo modo, si incoraggiano gli investimenti e si facilitano inoltre notevoli concentrazioni di capitale.

In ogni caso, all'**azionista** (cioè al possessore di azioni) si riconnettono obblighi e diritti, così come per ogni altro tipo di partecipazione sociale.

Nelle società per azioni, il modo con cui è possibile esercitare in comune l'attività economica che costituisce l'oggetto sociale consiste nell'attribuzione agli azionisti di **diritti di natura amministrativa** (come il *diritto di voto*, il *diritto di intervento in assemblea*, il *diritto di impugnativa delle delibere dell'assemblea*) nonché di **diritti di natura patrimoniale**, tra i quali spicca il *diritto agli utili ed alla quota di liquidazione*. L'azionista ha inoltre vantaggi di natura sia amministrativa sia patrimoniale in virtù del *diritto di opzione* e del *diritto di prelazione*, ai quali si aggiunge il *diritto di recesso*. Vediamo i dettagli su alcuni di questi diritti.

Diritto di voto

Il diritto di voto spetta a ciascun socio in proporzione alle azioni possedute. Fanno eccezione solo i possessori di due particolari tipi di azioni: le **azioni di risparmio** ⁽¹⁾, che sono privilegiate per una serie di motivi ma non assegnano il diritto di voto, e le **azioni a voto limitato**, che assegnano il diritto di voto solo nelle *assemblee straordinarie*. Di queste azioni parleremo più avanti.

Ci sono inoltre certe condizioni per le quali il diritto di voto è sospeso: è il caso dei **soci morosi** (che cioè non hanno ancora versato la somma corrispondente alle azioni possedute), dei voti inerenti ad una partecipazione di società in altre società nei casi previsti dall'art.5 della legge n°216 del 1974, e dei voti inerenti a partecipazioni reciproche.

Ancora, sembrerebbe anche prevista la sospensione del diritti di voto per un eventuale socio che si trovi in una condizione di conflitto di interesse; in realtà, la normativa prevede che il voto possa comunque essere esercitato a condizione che non pregiudichi l'interesse sociale (nel qual caso si parla propriamente di **conflitto di interessi** del socio).

Non hanno diritto di voto nemmeno i **soci amministratori** per le delibere relative alle loro responsabilità.

Ci sono poi situazioni in cui il diritto di voto viene esercitato da persona diversa dal socio (**usufrutto** e **pegno di azioni**). Il voto può essere infatti esercitato personalmente oppure per mezzo di rappresentante (**deleghe di voto**), secondo le minuziose regole previste dalla legge per questo tipo di società.

¹ Legge numero 216 del 7 giugno 1974

Il socio è libero di esercitare il diritto di voto nel proprio interesse di socio appunto. Questa libertà, però, trova un limite nella necessità degli altri soci di non subire decisioni ad esclusivo e palese interesse del **gruppo di controllo**. Sussistono allora vari criteri con cui poter tutelare le minoranze dell'assemblea.

E' frequente, nella pratica, che alcuni azionisti si accordino prima delle assemblee su come votare e la giurisprudenza ha considerato validi questi accordi.

Diritto agli utili ed al dividendo

L'azionista, come ogni altro socio di una *società con fine di lucro*, ha diritto all'**utile finale**, cioè quello che risulta a seguito dello **scioglimento della società**; in più, in presenza di una specifica delibera dell'assemblea ordinaria che decide la ripartizione degli utili o di una parte di essi, egli può avere diritto anche al cosiddetto **dividendo** (o *utile d'esercizio*), che consiste nell'assegnazione periodica dell'utile (ad esempio ogni anno). Gli eventuali utili che vengono ripartiti periodicamente sono quelli risultanti dal **bilancio di esercizio** regolarmente redatto dagli amministratori e approvato dall'**assemblea degli azionisti**.

Si pone subito il problema di stabilire se la maggioranza dell'assemblea debba incontrare dei limiti nel decidere la destinazione degli utili di esercizio e ci sono in proposito varie correnti: una parte della dottrina ritiene che un limite sia rappresentato dall'obbligo di buona fede nell'esecuzione del **contratto di società**, mentre altri ritengono che un limite sia più semplicemente nella tutela delle minoranze azionarie. In generale, la giurisprudenza sembra negare l'esistenza di un diritto implicito dell'azionista alla distribuzione periodica dell'utile.

Due eccezioni a quanto appena detto sono le seguenti ⁽²⁾:

- in primo luogo, le già citate **azioni di risparmio**: infatti, al titolare di questo tipo di azioni spetta la ripartizione del dividendo nella percentuale minima prevista dalla legge (o, eventualmente, in una percentuale ad essa superiore prevista dalla **delibera di emissione delle azioni**) a prescindere da una eventuale decisione di ripartizione dell'utile ai soci; in altre parole, non appena viene approvato il bilancio di esercizio ed in questo risultano degli utili di esercizio, una percentuale di questi andrà comunque distribuita ai titolari di azioni di risparmio e, eventualmente, solo gli utili

² art. 2433 c.c.

rimasti potranno essere distribuiti a tutti i altri soci, secondo modalità di cui parleremo più avanti;

- in secondo luogo, le azioni spettanti ai cosiddetti **soci fondatori** (detti anche **promotori**): l'eventuale beneficio della ripartizione periodica del dividendo deve essere previsto espressamente nell'atto costitutivo.

Diritto di opzione

Il **diritto di opzione** spetta sia agli azionisti sia ai titolari delle cosiddette **obbligazioni convertibili** e consiste sia nel ricevere, in offerta dalla società, le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni sia nel poterle sottoscrivere con preferenza rispetto ad estranei alla società, in proporzione alle azioni già possedute oppure al rapporto di cambio delle obbligazioni convertibili (3).

Il diritto di opzione spetta nel caso in cui ci sia un **aumento del capitale a pagamento** oppure nel caso di **emissione di un prestito obbligazionario** (4). Viene in questo modo tutelato l'interesse del socio a mantenere inalterata la sua partecipazione alla formazione della volontà sociale nelle assemblee nonché l'interesse a beneficiare degli utili eventualmente accantonati quando il valore delle azioni è superiore al prezzo con cui sono state emesse.

Il diritto di opzione spetta a tutti gli azionisti, a prescindere dal tipo di azioni possedute e in occasione dell'emissione a pagamento di azioni di qualsiasi tipo (tranne ovviamente il caso di emissione di azioni da attribuirsi ai titolari di obbligazioni convertibili che hanno chiesto la conversione). Una eventuale clausola dell'atto costitutivo o una successiva delibera assembleare che escludessero il diritto di opzione sarebbero senz'altro ritenute nulle. Tuttavia, la legge consente, in ipotesi particolari, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione.

Il titolare del diritto di opzione può esercitarlo in due modi: sottoscrive le nuove azioni o le nuove obbligazioni oppure le vende ad altri (tramite i cosiddetti **buoni di opzione**); in questo secondo caso, gli acquirenti potranno sottoscrivere i titoli offerti in opzione alle stesse condizioni ed entro lo stesso termine con cui sono state emesse.

³ Delle "obbligazioni convertibili" si parlerà più avanti. Segnaliamo, comunque, che il diritto di opzione per il titolare di obbligazioni convertibili vale solo prima dello scadere del termine per esercitare il diritto di conversione in azioni.

⁴ Entrambe queste situazioni saranno descritte più avanti.

Nel caso in cui l'aumento del capitale venga eseguito in più tempi, per **tranche**, il diritto di opzione spetta all'azionista su tutte le azioni emesse ed egli potrà scegliere come comportarsi (acquistare o vendere) per ogni singola tranche.

Le azioni

Le **azioni** (o **titoli azionari**), che sono di fatto dei documenti, devono contenere le indicazioni richieste espressamente dall'articolo **2354** del Codice Civile. Tuttavia, l'eventuale mancanza di queste indicazioni non comporta (salvo ipotesi particolari) l'invalidità del titolo, ma semplicemente l'applicazione di sanzioni penali a carico degli amministratori della società che ha emesso il titolo ⁽⁵⁾.

Le azioni conferiscono, in generale, uguali diritti, ma è comunque possibile l'emissione di particolari categorie di azioni con diritti diversi rispetto alle **azioni ordinarie**. A questo aspetto sono rivolti i prossimi paragrafi.

Azioni di risparmio

Queste azioni ⁽⁶⁾ hanno il grosso pregio di essere privilegiate nella ripartizione dell'utile di esercizio (che abbiamo già definito **dividendo**), ma, per contro, non forniscono i diritti di voto, di intervento in assemblea e di richiesta della convocazione dell'assemblea.

Le azioni di risparmio possono essere emesse solo da società le cui azioni ordinarie siano quotate in borsa. L'emissione di azioni di risparmio avviene sia in occasione di un aumento del capitale sia in occasione di una delibera (dell'**assemblea straordinaria**) di conversione di azioni di risparmio, di azioni ordinarie o di *azioni privilegiate* ⁽⁷⁾ già esistenti, per una cifra che non superi, insieme alle azioni privilegiate, la metà del capitale sociale.

Gli **azionisti di risparmio** hanno diritto alla distribuzione degli utili di esercizio, risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per un ammontare corrispondente ad almeno il **5%** del valore nominale delle azioni. Questo a prescindere che l'assemblea abbia stabilito l'eventuale ripartizione degli utili. In particolare, una volta distribuito quanto spettante alle azioni di risparmio, l'assemblea può decidere se ripartire tra i soci anche gli utili rimanenti: in caso decida per la ripartizione,

⁵ art. 2633 c.c.

⁶ Introdotte nell'ordinamento italiano dalla legge n° 216 del 1974

⁷ Di queste parleremo più avanti

può farlo solo a patto che agli azionisti di risparmio vada un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari ad un fissato per cento del valore nominale delle azioni.

Facciamo un esempio. Supponiamo che il bilancio appena approvato mostri la presenza di utili per 100 milioni. Allora, è necessario ripartire agli azionisti di risparmio quella parte, di questi 100 milioni, corrispondente ad almeno il 5% del valore nominale delle azioni di risparmio da essi possedute. Supponiamo, per esempio, che questa ripartizione ammonti a 10 milioni, per cui rimangono 90 milioni. A questo punto, l'assemblea può stabilire se ripartire ulteriormente i 90 milioni tra i tutti i soci, di risparmio e non. Se decide per la ripartizione, questa dovrà essere tale per cui a ciascuna azione di risparmio spetti una quota maggiorata, rispetto a quella spettante ad una azione ordinaria, di una quantità pari ad una prefissata percentuale del valore nominale delle azioni.

Concludiamo ricordando che le azioni di risparmio possono essere **al portatore**.

Azioni con prestazioni accessorie

Queste azioni impongono al socio, oltre il normale **obbligo di conferimento** (necessario per far parte della società), anche prestazioni di altra natura (lavoro, fornitura di beni, finanziamenti ed altro); in cambio, essi attribuiscono al socio un particolare **compenso** in rapporto alle prestazioni cui è obbligato.

Questo obbligo di prestazioni accessorie a carico di alcune azioni può essere stabilito solo all'atto costitutivo, che dovrà perciò determinare il contenuto, la durata, le modalità ed il compenso di tali prestazioni, nonché le sanzioni particolari in caso di inadempimento ⁽⁸⁾.

Le azioni con prestazioni accessorie, al contrario di quelle di risparmio, sono nominative e non sono trasferibili senza il consenso degli amministratori.

Inoltre, non è possibile una modifica degli obblighi accessori dell'azionista se non con il consenso unanime di tutti i soci, a meno che l'atto costitutivo non preveda diversamente.

⁸ art. 2345 c.c.

Azioni privilegiate

Le **azioni privilegiate** attribuiscono al titolare un privilegio nella ripartizione degli utili di esercizio e nel rimborso del capitale allo scioglimento della società. Del resto, se previsto dall'atto costitutivo, sono anche azioni a voto limitato: attribuiscono cioè al titolare il diritto di votare solo quando l'assemblea delibera in *sede straordinaria*. A fronte di questo, si ritiene che l'**azionista privilegiato** abbia comunque il diritto di intervenire all'assemblea ordinaria e la possibilità di impugnare le sue delibere.

Gli azionisti privilegiati sono organizzati in una **assemblea speciale**, che ha l'ovvia funzione di tutelarne gli interessi.

Azioni di godimento

Le **azioni di godimento** hanno la funzione di consentire all'azionista di partecipare alle fortune future della società ed alle risorse eventualmente accantonate. Infatti, i titolari di azioni di godimento hanno i seguenti diritti:

- partecipare agli utili di esercizio dopo che sia stato attribuito alle azioni ordinarie un dividendo pari all'interesse legale sul valore nominale delle azioni stesse;
- ripartizione dell'attivo residuo, in caso di liquidazione della società, dopo il rimborso delle azioni ordinarie al valore nominale.

Le azioni di godimento vengono attribuite ai seguenti soggetti:

- ai possessori di azioni rimborsate al valore nominale in ipotesi di riduzione del capitale per esuberanza;
- ai titolari di azioni annullate in seguito a riduzione del capitale per perdite;
- a tutti gli azionisti quando la riduzione del capitale per perdite avvenga mediante riduzione del valore nominale delle azioni.

Alle azioni di godimento spetta il diritto di voto se è espressamente previsto dall'atto costitutivo e tutti i diritti che normalmente sono collegati alle azioni e che non siano connessi alla titolarità di una certa percentuale del capitale sociale.

Trasferimento dei titoli azionari

Le azioni possono circolare con le regole proprie dei **titoli di credito**. Nell'ordinamento italiano vige il **principio della nominatività obbligatoria dei titoli azionari**, cui fanno eccezione le *azioni di risparmio* che possono anche essere al portatore.

Obbligazioni

Le **obbligazioni** (o **titoli obbligazionari**) sono titoli di credito emessi dalle società per azioni o dalle società in accomandita per azioni. In termini semplici, il titolare di obbligazioni (il cosiddetto **obbligazionista**) è creditore della società di un interesse fisso annuale sul valore nominale delle obbligazioni nonché di una somma di denaro, corrispondente al valore nominale delle obbligazioni, alla scadenza del prestito.

La generica obbligazione, essendo un documento (come le azioni), deve indicare quanto segue ⁽⁹⁾:

- la denominazione, l'oggetto e la sede della società;
- l'ufficio del registro presso cui la società è iscritta;
- il capitale versato ed esistente al momento della emissione;
- la data della **delibera di emissione** e la data della sua iscrizione nell'ufficio del registro delle imprese;
- l'ammontare complessivo delle obbligazioni emesse, il valore nominale di ciascuna, il saggio di interesse ed il modo di pagamento del rimborso;
- le garanzie da cui sono assistite.

L'emissione di obbligazioni è limitata all'ammontare del capitale versato ed esistente secondo l'ultimo bilancio approvato ⁽¹⁰⁾.

⁹ art. 2413 c.c.

¹⁰ Per tale deve intendersi non necessariamente il bilancio dell'ultimo esercizio, ma anche il bilancio straordinario successivo a quello di esercizio.

Assemblea degli obbligazionisti e rappresentante comune

L'obbligazionista, essendo un creditore e non un socio, non può partecipare all'amministrazione della società. Tuttavia, al fine di tutelare gli obbligazionisti nei confronti della società, sono previsti un **rappresentante comune** ed una **assemblea degli obbligazionisti**. Quest'ultima ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca del rappresentante comune;
- costituzione di un fondo per le spese di gestione e approvazione del relativo rendiconto;
- approvazione delle modifiche delle condizioni del prestito decise dall'assemblea dei soci;
- decisioni relative alla proposta di concordato e di amministrazione controllata;
- decisioni relative ad altri eventuali oggetti di interesse comune degli azionisti.

L'assemblea degli obbligazionisti delibera secondo le stesse regole previste anche per l'assemblea straordinaria della società; nel caso in cui si debbano approvare le modifiche delle condizioni di prestito, occorre il voto favorevole della maggioranza degli obbligazionisti che rappresenti la metà delle obbligazioni emesse e non ancora convertite.

Le delibere dell'assemblea degli obbligazionisti possono essere impugnate da ciascun obbligazionista quando siano contrarie alla legge o all'atto costitutivo.

Il **rappresentante comune** degli obbligazionisti viene eletto dall'assemblea degli obbligazionisti oppure, in mancanza, nominato dal tribunale su richiesta di uno o più obbligazionisti oppure degli **amministratori** della società. Le sue principali funzioni sono le seguenti:

- esegue le delibere dell'assemblea degli obbligazionisti;
- presenza alle operazioni di sorteggio delle obbligazioni, al fine di tutelare gli interessi comuni degli obbligazionisti nei rapporti con la società;
- partecipa alle assemblee della società.

Obbligazioni convertibili in azioni

Queste particolari obbligazioni conferiscono al titolare il diritto di convertirle, secondo un **rapporto di cambio** prefissato nella delibera di emissione, in azioni della società o di altra società da questa posseduta. Evidentemente, in aggiunta alle indicazioni prescritte per gli altri titoli obbligazionari, sulle obbligazioni convertibili devono anche risultare il rapporto di cambio e le modalità di conversione.

Solo l'assemblea straordinaria della società può emettere obbligazioni convertibili e lo può fare solo se il capitale sociale è stato interamente versato.

E' evidente, inoltre, un'altra cosa: affinché possa concretamente realizzarsi la conversione, l'assemblea straordinaria, contemporaneamente alla emissione delle obbligazioni convertibili, deve deliberare l'aumento del capitale sociale per un ammontare corrispondente al valore nominale complessivo delle azioni destinate alla conversione.

Capitale sociale e sue variazioni

Il **capitale sociale** è la cifra corrispondente al valore in denaro dei conferimenti dei soci secondo le valutazioni compiute nell'atto costitutivo.

Si è detto che la responsabilità degli azionisti verso le obbligazioni sociali è limitata alla quota da essi conferita; di conseguenza, il patrimonio sociale è l'unica garanzia per i creditori sociali e quindi è necessario assicurare che l'**attivo netto** corrisponda, sia pure entro certi limiti, al capitale sociale ed alla **riserva legale**. Allora, numerose disposizioni legali sono orientate a tutelare l'integrità del capitale sociale e della riserva legale:

- esistono **norme relative ai conferimenti**: esse disciplinano i conferimenti in natura, fissano il divieto di emissione di azioni per somma inferiore al valore nominale, fissano il divieto a restituire ai soci i conferimenti o a liberare i soci dall'obbligo di eseguire i conferimenti ed altro ancora;
- esistono poi **norme relative alle valutazioni di bilancio**: esse regolano la riduzione del capitale per perdite nonché la disciplina della partecipazione e degli incroci azionari e così via.

Aumento del capitale sociale

Così come tutte le modifiche statutarie, anche l'aumento del capitale sociale di una società è, normalmente, di competenza dell'assemblea straordinaria dei soci. Tuttavia, l'atto costitutivo della società (oppure una apposita delibera dell'assemblea degli azionisti) può comunque attribuire agli **amministratori** la facoltà di aumentare, in una o più *tranche*, il capitale della società (mediante l'emissione di **azioni ordinarie**) fino ad una cifra prefissata ed entro il termine di 1 anno dalla iscrizione della società nel registro delle imprese (oppure dalla delibera che attribuisce tale potere).

L'aumento di capitale può essere *gratuito* o *a pagamento*:

- **l'aumento gratuito di capitale** può avvenire in vari modi:
 - mediante il passaggio di riserve a capitale; in questo caso, ai soci possono essere attribuite azioni gratuite, con le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione ;
 - mediante l'aumento del valore nominale delle azioni in circolazione; tale aumento può essere deciso appositamente oppure derivare da una rivalutazione per **conguaglio monetario**.
- **l'aumento a pagamento di capitale** avviene invece mediante l'emissione di nuove azioni che andranno sottoscritte, dagli eventuali acquirenti, tramite effettuazione di nuovi conferimenti. Questo tipo di aumento di capitale è però possibile solo quando le azioni già emesse siano interamente *liberate* (nel senso che sono stati effettuati per intero i conferimenti ad esse relativi).

Come già abbiamo osservato in precedenza, le azioni di nuova emissione o le obbligazioni convertibili in azioni vanno offerte in opzione (**diritto di opzione**) ai soci ed ai titolari di azioni convertibili. Esse possono essere emesse **alla pari**, ossia al valore nominale, oppure **con sovrapprezzo**, nel caso in cui il valore effettivo delle azioni già in circolazione sia superiore a quello nominale: in tal modo, i nuovi azionisti pagano la differenza di valore che i vecchi azionisti hanno contribuito a formare e si offre inoltre alla società un mezzo con cui procurarsi ulteriori fondi.

Se l'aumento di capitale non viene interamente sottoscritto, la società può comportarsi in due modi: può procedere all'aumento solo fino alla cifra

effettivamente raggiunta oppure può rinunciare all'aumento (nel qual caso dovrà restituire ai sottoscrittori le somme già versate).

L'aumento del capitale dovrebbe, normalmente, nascere dalla necessità per la società di reperire nuove risorse finanziarie, ma talvolta può essere solo un espediente del **gruppo di controllo** per estromettere gli **azionisti di minoranza** o quanto meno per ridurre la loro influenza nella determinazione della volontà sociale; questi propositi si concretizzano infatti quando gli azionisti di minoranza non possono sottoscrivere le nuove azioni.

Riduzione del capitale sociale

La riduzione del capitale sociale può partire da varie ragioni: recesso di uno o più soci, conferimenti in natura (secondo le apposite regole), morosità di uno o più soci, **perdite** oppure **esuberanza del capitale** rispetto al conseguimento dell'oggetto sociale. Gli ultimi due casi sono quelli cui il legislatore ha dedicato più attenzione.

Per quanto riguarda le **perdite**, sono state previste legislativamente due ipotesi:

- il verificarsi di una perdita che determini una riduzione del capitale di oltre un terzo: in questo caso, gli amministratori devono convocare l'assemblea e presentare lì una relazione sulla situazione patrimoniale della società; sarà poi l'assemblea a scegliere gli adeguati provvedimenti: potrà decidere di ridurre subito il capitale sociale oppure di attendere fiduciosamente l'andamento dell'esercizio successivo; se, al termine di quest'ultimo, la perdita non dovesse diminuire a meno di un terzo, allora l'assemblea è obbligata a deliberare la riduzione del capitale sociale (**riduzione obbligatoria**);
- la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale: quando la perdita di oltre un terzo comporta la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, gli amministratori devono convocare l'assemblea ed è opportuno (ma non obbligatorio) che presentino una nuova relazione sulla situazione patrimoniale della società; l'assemblea potrà così scegliere se ridurre il capitale sociale e subito dopo aumentarlo di una cifra tale da raggiungere almeno il minimo legale oppure trasformare la società ⁽¹¹⁾. Quest'ultima

¹¹ art. 2447 c.c.

norma va applicata anche quando si verifica la **perdita totale** del capitale sociale: in questo caso, i soci possono deliberare la riduzione a 0 del capitale ed il suo contemporaneo aumento almeno fino al minimo legale. Nel caso in cui non venga preso alcun provvedimento tra quelli descritti, la società automaticamente si scioglie ⁽¹²⁾.

La seconda possibilità è la riduzione del capitale sociale per **esuberanza**. In questo caso, ci si comporta in modo simile a quello previsto per le società di persone: devono passare 3 mesi prima dell'esecuzione della delibera di riduzione del capitale, ma, entro i 3 mesi, i creditori possono fare opposizione, sperando nella sospensione dell'esecuzione della delibera, salvo diversa decisione del tribunale (nel caso in cui la società presenti idonea garanzia in merito).

Autore: **Sandro Petrizzelli**
e-mail: sandry@iol.it
sito personale: <http://users.iol.it/sandry>

¹² art. 2448 n° 4 c.c.